

OGGETTO: Pratica num. 103/VA/2011 Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 2011, recante “Rideterminazione delle piante organiche del personale della magistratura onoraria addetto agli Uffici del Giudice di pace” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 255 del 2 novembre 2011).

PUBBLICAZIONE DEI POSTI VACANTI PER I TRASFERIMENTI DEI GIUDICI DI PACE IN SERVIZIO.

(delibera del 29 luglio 2015)

"Il Consiglio,

o s s e r v a.

1.- Il comma 6-ter dell'art. 1 del decreto-legge 14 settembre 2004 n. 241 (nel testo integrato dalla relativa legge di conversione) ha modificato l'art. 10-ter della legge 21 novembre 1991 n. 374, istitutiva del giudice di pace, articolo a sua volta aggiunto dall'art. 10 della legge 24 novembre 1999, n. 468.

In particolare, è stato modificato il comma 2 che, nel testo anteriormente vigente, così recitava: *“Qualora per il posto vacante concorrano domande di trasferimento e domande di nomina da parte di soggetti già dichiarati idonei al termine del tirocinio, queste ultime hanno priorità. Qualora concorrano domande di trasferimento e domande di ammissione al tirocinio presentate ai sensi dell'articolo 4, il Consiglio superiore della magistratura valuta a quale accordare priorità”*.

La nuova formulazione del comma 2 prevede, invece, che *“Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis. In attesa delle revisioni delle dotazioni organiche delle sedi del giudice di pace, le ammissioni al tirocinio e le nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis, anche in corso di definizione, sono sospese fino alla definizione delle nuove dotazioni organiche ed ai conseguenti trasferimenti dei giudici di pace in servizio che dovranno effettuarsi con carattere di priorità non oltre sei mesi dalla comunicazione dei posti vacanti nelle nuove dotazioni.”*.

Ciò che appare più significativo nell'ambito delle due formulazioni normative, è il diverso grado di “priorità” accordato alle domande di trasferimento dei giudici di pace già in servizio rispetto alle domande di ammissione al tirocinio ed a quelle di nomina a giudice di pace presentate da aspiranti già dichiarati idonei al termine del tirocinio semestrale previsto dall'art. 4-bis della legge n. 374 del 1991 (articolo anch'esso aggiunto dalla legge n. 468/1999).

Infatti, mentre nel testo previgente l'esame delle domande di trasferimento per un posto vacante veniva subordinato a quello di eventuali domande di nomina a giudice di pace presentate da candidati già dichiarati idonei all'esito del tirocinio, e comunque in concorrenza con l'esame di eventuali domande di ammissione al tirocinio (in tal caso l'attribuzione della priorità veniva riservata alla valutazione del Consiglio Superiore della Magistratura), il testo attuale stabilisce che le domande di trasferimento hanno priorità sia sulle domande di ammissione al tirocinio che su quelle di nomina di candidati già dichiarati idonei all'esito del tirocinio.

Le innovazioni apportate alla normativa sul giudice di pace, anche con riferimento alla composizione dei Consigli Giudiziari competenti alla trattazione delle questioni riguardanti i magistrati onorari, hanno reso necessario procedere agli aggiornamenti della vigente circolare consiliare generale sui giudici di pace prot. n. P-15880/2002 del 1° agosto 2002, recante *“Nuove modalità di nomina e conferma dei giudici di pace a seguito delle modifiche alla legge istitutiva*

introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468.”, approvata nella seduta dell’Assemblea plenaria del 30 luglio 2002 e successivamente modificata ed integrata.

2.- Conseguenza immediata alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 241/2004 è stata la sospensione della indizione di nuove procedure concorsuali di ammissione al tirocinio per la nomina a giudice di pace nonché la sospensione di quelle procedure già indette dai Presidenti delle Corti di Appello ai sensi dell’art. 4 della legge istitutiva n. 374 del 1991. La nuova formulazione del comma 2 dell’art. 10-*ter* ha subordinato la riattivazione delle predette procedure concorsuali alla revisione delle dotazioni organiche degli uffici del giudice di pace nonché ai trasferimenti dei giudici di pace per i posti vacanti nelle nuove dotazioni.

Con il decreto ministeriale in data 23 aprile 2008, recante “*Rideterminazione delle piante organiche del personale della magistratura onoraria addetto agli uffici del giudice di pace ai sensi della legge 12 novembre 2004, n. 271*” (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15 luglio 2008), era stata data attuazione appunto alla revisione degli organici dei giudici di pace, ossia alla prima delle due condizioni previste dal comma 2 citato, ed il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 4 dicembre 2008, aveva dato avvio alla procedura relativa ai trasferimenti dei giudici di pace per i posti vacanti nelle nuove dotazioni organiche, al fine di soddisfare la seconda di tali condizioni.

Successivamente, ed a seguito della sentenza n. 3290/2010 del 3 marzo 2010 con la quale il T.A.R. del Lazio, su ricorso proposto dall’Unione Nazionale Giudici di Pace, ha disposto l’annullamento del suindicato decreto ministeriale 23 aprile 2008, con delibera del 16 marzo 2011 è stata conseguentemente revocata la procedura dei trasferimenti dei giudici di pace.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 2011 in oggetto, recante “*Rideterminazione delle piante organiche del personale della magistratura onoraria addetto agli Uffici del Giudice di pace*” (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, serie generale, n. 255 del 2 novembre 2011), è stata nuovamente data attuazione alla prima delle due condizioni previste dal comma 2 dell’art. 10-*ter* citato ed il Consiglio deve quindi provvedere ai trasferimenti dei giudici di pace per i posti vacanti nelle nuove dotazioni organiche, al fine poi di consentire la riattivazione delle procedure concorsuali di ammissione al tirocinio e di nuove nomine ai sensi degli artt. 4 e 4-*bis* della legge n. 374/1991.

L’Ottava Commissione, nella seduta del 15 luglio 2013, ha deliberato la proposta di pubblicazione dei posti vacanti per i trasferimenti, per l’inserimento nell’Ordine del Giorno del Plenum. A seguito delle note in data 16 luglio 2013 della Presidenza della Repubblica e in data 22 luglio 2013 del Ministero della Giustizia, con la quale si segnalava che era in “*fase avanzata un progetto di sensibile riduzione della dotazione organica dei giudici di pace la procedura di riduzione delle sedi del giudice di pace*”, la proposta non è stata più iscritta all’Ordine del giorno e trattata dal Plenum consiliare.

Il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, recante “*Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148*” (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 2012 – Serie generale), infatti, ha operato un’ampia soppressione delle sedi mandamentali del Giudice di pace, seguito dai successivi provvedimenti attuativi (D.M. 7 marzo 2014, 10 novembre 2014, 18 dicembre 2014, 22 aprile 2015 e 30 aprile 2015 di soppressione ed accorpamento degli Uffici del Giudice di Pace) rideterminando le sedi del giudice di pace che risultano all’esito essere 371 rispetto alle originarie 846.

L’art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 156/2012 ha previsto anche che: “*Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, si provvede alla riassegnazione dei magistrati onorari in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace.*”. L’art. 2, comma 1-*bis*, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, inoltre, consente agli Enti locali di richiedere entro il 30 luglio 2015 il ripristino delle sedi sopresse, con accollo delle spese di funzionamento, ed entro il 28 febbraio 2016 il Ministero della Giustizia dovrà provvedere con decreto alla definitiva geografia

delle sedi del giudice di pace. La norma prevede altresì che entro 60 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto sulle sedi degli uffici del giudice di pace, il Ministero, sentito il Consiglio superiore, dovrà provvedere alla rideterminazione delle piante organiche degli uffici mandamentali. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto sulle piante organiche il Consiglio superiore dovrà definire la procedura dei trasferimenti presso gli uffici ripristinati. All'esito degli adempimenti previsti dalla normativa predetta il Ministero della Giustizia potrà provvedere alla rideterminazione delle piante organiche anche per le sedi mandamentali ed il Consiglio superiore, conseguentemente, alla pubblicazione delle vacanze per i trasferimenti e le nomine anche per tali sedi minori.

La grave sofferenza degli organici degli uffici del giudice di pace in diversi circondari di tribunale, l'impossibilità di ricorrere agli istituti dell'applicazione e della supplenza - stante lo specifico divieto previsto dall'art. 10-*bis* della legge n. 374/1991 - ed il perpetuarsi di provvedimenti legislativi di proroga delle funzioni dei giudici di pace in servizio e non più confermabili impongono al Consiglio di non procrastinare oltre il compimento degli adempimenti di propria competenza, a norma dell'art. 10-*ter*, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, conseguenti al provvedimento di revisione degli organici dei giudici di pace di cui al D.P.R. 24 agosto 2011 sopracitato.

3.- Occorre, quindi, preliminarmente, ai sensi dell'art. 10-*ter*, comma 2, ultima parte, della legge n. 374/1991, dare comunicazione ai giudici di pace in servizio dei posti vacanti cui possono richiedere di essere trasferiti.

Preliminarmente va osservato che il procedimento per l'ammissione al tirocinio e la nomina a giudice di pace delineato dalla legge istitutiva (art. 4, comma 1, legge n. 374/1991) demanda al Presidente della Corte di Appello di provvedere alla pubblicazione dei posti vacanti nella pianta organica degli uffici del giudice di pace del distretto almeno sei mesi prima che si verifichino le previste vacanze oppure al verificarsi della vacanza. Nell'ambito della previsione legislativa, il regolamento di coordinamento e di attuazione (D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198) all'art. 8 prescrive che il Presidente della Corte provvede agli adempimenti previsti dal predetto art. 4 almeno un anno prima che si verifichi la vacanza nella pianta organica.

Inoltre, come sopra ricordato, il comma 2 dell'art. 10-*ter* della legge istitutiva stabilisce che le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-*bis* della stessa legge.

Ne discende che i posti vacanti, prima di formare oggetto di pubblicazione da parte dei Presidenti delle Corti di Appello per le procedure di ammissione al tirocinio e di nomina, devono essere resi disponibili per i trasferimenti dei giudici di pace in servizio che ne abbiano interesse.

Pertanto e in considerazione: 1) del lungo lasso di tempo trascorso dall'entrata in vigore del decreto legge n. 241/2004 alla pubblicazione del decreto presidenziale 24 agosto 2011 di revisione delle dotazioni organiche degli uffici del giudice di pace, nel corso del quale si è verificato un notevole incremento delle scoperture degli organici (alla data dell'8 luglio 2015 risultano 1.624 vacanze - pari al 47,29 % - su 3.434 posti in organico previsti nei 371 uffici mantenuti; 2885 vacanze - pari al 61,38 % - rispetto al totale di 4.700 posti in organico previsti dall'art. 3, comma 1, della legge n. 374/1991); 2) del fatto che, ormai, i giudici di pace allo stato in servizio stiano nella quasi totalità espletando il terzo ed ultimo mandato quadriennale ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 374/1991 ovvero continuino a svolgere le funzioni per effetto dei provvedimenti legislativi di proroga dell'esercizio delle funzioni dei giudici di pace non più confermabili nell'incarico; 3) del moltiplicarsi di istanze provenienti dai Capi di Corte e dai Presidenti di Tribunale che rappresentano, spesso, l'impossibilità di garantire la continuità del servizio giustizia negli Uffici del Giudice di Pace a causa della mancanza di magistrati onorari; appare opportuno dare comunicazione ai giudici di pace, oltre che dei posti vacanti conseguenti al provvedimento di revisione degli organici, anche degli altri posti allo stato vacanti - tenendo comunque conto, oltre che dei posti pubblicati con le procedure concorsuali di ammissione al tirocinio e nomina già indette dai Presidenti delle Corti di Appello, delle possibili variazioni delle vacanze negli uffici interessati

dalle procedure in corso di definizione relative ai trasferimenti per le ripristinate sedi di Barra e di Ostia e di quelle relative alle domande presentate ai sensi del punto 15, Capo VII, della vigente circolare, nonché di quelle di cessazione dall'incarico per dimissioni o per raggiunti limiti di età – al fine di consentire la tempestiva pubblicazione da parte dei Presidenti delle Corti di Appello di nuove procedure concorsuali di ammissione al tirocinio e di nomina ovvero la definizione di quelle già indette e sospese.

Per tutto quanto sopra, il Consiglio

d e l i b e r a

di comunicare ai giudici di pace in servizio che possono presentare domanda di trasferimento, secondo le modalità e nei termini di seguito indicati, in relazione ai posti vacanti appresso elencati, salvo eventuali ulteriori soppressioni di uffici del giudice di pace:

DISTRETTO DI ANCONA

Circondario di Ancona

- Ufficio del giudice di pace di ANCONA 12 posti
- Ufficio del giudice di pace di FABRIANO 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di JESI 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di SENIGALLIA 3 posti

Circondario di Ascoli Piceno

- Ufficio del giudice di pace di ASCOLI PICENO 5 posti

Circondario di Fermo

- Ufficio del giudice di pace di FERMO 1 posto

Circondario di Macerata

- Ufficio del giudice di pace di CAMERINO 1 posto

Circondario di Pesaro

- Ufficio del giudice di pace di FANO 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di PESARO 6 posti

Circondario di Urbino

- Ufficio del giudice di pace di MACERATA FELTRIA 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di URBINO 2 posti

DISTRETTO DI BARI

Circondario di Bari

- Ufficio del giudice di pace di ALTAMURA 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di BARI 15 posti
- Ufficio del giudice di pace di GRAVINA IN PUGLIA 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di MONOPOLI 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di PUTIGNANO 3 posti

Circondario di Foggia

- Ufficio del giudice di pace di CERIGNOLA 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di FOGGIA 4 posti
- Ufficio del giudice di pace di MANFREDONIA 3 posti
- Ufficio del giudice di pace di SAN SEVERO 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di TRINITAPOLI 1 posto

Circondario di Trani

- Ufficio del giudice di pace di BARLETTA 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di BISCEGLIE 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di CANOSA DI PUGLIE 1 posto

DISTRETTO DI BOLOGNA

Circondario di Bologna

- Ufficio del giudice di pace di BOLOGNA 25 posti

Circondario di Forlì

- Ufficio del giudice di pace di FORLÌ 2 posti

<i>Circondario di Modena</i>	
- Ufficio del giudice di pace di MODENA	7 posti
<i>Circondario di Parma</i>	
- Ufficio del giudice di pace di PARMA	7 posti
<i>Circondario di Piacenza</i>	
- Ufficio del giudice di pace di PIACENZA	3 posti
<i>Circondario di Ravenna</i>	
- Ufficio del giudice di pace di LUGO	3 posti
- Ufficio del giudice di pace di RAVENNA	6 posti
<i>Circondario di Reggio Emilia</i>	
- Ufficio del giudice di pace di REGGIO EMILIA	3 posti
<i>Circondario di Rimini</i>	
- Ufficio del giudice di pace di RIMINI	10 posti
DISTRETTO DI BRESCIA	
<i>Circondario di Bergamo</i>	
- Ufficio del giudice di pace di BERGAMO	14 posti
- Ufficio del giudice di pace di GRUMELLO DEL MONTE	1 posto
- Ufficio del giudice di pace di TREVIGLIO	1 posto
<i>Circondario di Brescia</i>	
- Ufficio del giudice di pace di BRESCIA	9 posti
- Ufficio del giudice di pace di CHIARI	1 posto
- Ufficio del giudice di pace di ROVATO	1 posto
<i>Circondario di Cremona</i>	
- Ufficio del giudice di pace di CREMA	3 posti
<i>Circondario di Mantova</i>	
- Ufficio del giudice di pace di MANTOVA	2 posti
DISTRETTO DI CAGLIARI	
<i>Circondario di Cagliari</i>	
- Ufficio del giudice di pace di CAGLIARI	15 posti
- Ufficio del giudice di pace di ISILI	2 posti
- Ufficio del giudice di pace di SANLURI	2 posti
Sezione distaccata di Sassari	
<i>Circondario di Nuoro</i>	
- Ufficio del giudice di pace di BONO	1 posto
<i>Circondario di Sassari</i>	
- Ufficio del giudice di pace di ALGHERO	2 posti
- Ufficio del giudice di pace di PATTADA	1 posto
- Ufficio del giudice di pace di PORTO TORRES	1 posto
- Ufficio del giudice di pace di SASSARI	6 posti
<i>Circondario di Tempio Pausania</i>	
- Ufficio del giudice di pace di LA MADDALENA	2 posti
DISTRETTO DI CALTANISSETTA	
<i>Circondario di Caltanissetta</i>	
- Ufficio del giudice di pace di CALTANISSETTA	8 posti
<i>Circondario di Enna</i>	
- Ufficio del giudice di pace di AGIRA	2 posti
- Ufficio del giudice di pace di CENTURIPPE	2 posti
- Ufficio del giudice di pace di LEONFORTE	2 posti
- Ufficio del giudice di pace di NICOSIA	1 posto
- Ufficio del giudice di pace di PIAZZA ARMERINA	2 posti
- Ufficio del giudice di pace di RAGALBUTO	2 posti

- Ufficio del giudice di pace di TROINA 2 posti
- Circondario di Gela***
- Ufficio del giudice di pace di GELA 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di NISCEMI 1 posto

DISTRETTO DI CAMPOBASSO

- Circondario di Campobasso***
- Ufficio del giudice di pace di CAMPOBASSO 6 posti
- Circondario di Isernia***
- Ufficio del giudice di pace di AGNONE 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di CASTEL SAN VINCENZO 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di FORLI' DEL SANNIO 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di ISERNIA 2 posti

DISTRETTO DI CATANIA

- Circondario di Caltagirone***
- Ufficio del giudice di pace di CALTAGIRONE 3 posti
- Ufficio del giudice di pace di MILITELLO IN VAL DI CATANIA 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di RAMACCA 2 posti
- Circondario di Catania***
- Ufficio del giudice di pace di ACIREALE 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di ADRANO 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di Belpasso 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di CATANIA 18 posti
- Ufficio del giudice di pace di GIARRE 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di MASCALUCIA 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di PATERNO' 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di RANDAZZO 2 posti

- Circondario di Ragusa***
- Ufficio del giudice di pace di MODICA 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di RAGUSA 2 posti

- Circondario di Siracusa***
- Ufficio del giudice di pace di AVOLA 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di LENTINI 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di PALAZZOLO ACREIDE 2 posti

DISTRETTO DI CATANZARO

- Circondario di Castrovillari***
- Ufficio del giudice di pace di CAMPANA 2 posti

- Circondario di Catanzaro***
- Ufficio del giudice di pace di CATANZARO 5 posti

- Circondario di Cosenza***
- Ufficio del giudice di pace di ACRI 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di COSENZA 4 posti
- Ufficio del giudice di pace di MONTALTO UFFUGO 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di ROGLIANO 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di SAN MARCO ARGENTANO 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di SPEZZANO DELLA SILA 1 posto

- Circondario di Lamezia Terme***
- Ufficio del giudice di pace di LAMEZIA TERME 2 posti

- Circondario di Paola***
- Ufficio del giudice di pace di PAOLA 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di SCALEA 3 posti

DISTRETTO DI FIRENZE

<i>Circondario di Arezzo</i>	
- Ufficio del giudice di pace di AREZZO	4 posti
<i>Circondario di Firenze</i>	
- Ufficio del giudice di pace di FIRENZE	35 posti
<i>Circondario di Grosseto</i>	
- Ufficio del giudice di pace di ARCIDOSSO	2 posti
- Ufficio del giudice di pace di GROSSETO	3 posti
<i>Circondario di Livorno</i>	
- Ufficio del giudice di pace di CECINA	1 posto
- Ufficio del giudice di pace di LIVORNO	9 posti
- Ufficio del giudice di pace di PIOMBINO	3 posti
- Ufficio del giudice di pace di PORTOFERRAIO	1 posto
<i>Circondario di Lucca</i>	
- Ufficio del giudice di pace di LUCCA	4 posti
<i>Circondario di Pisa</i>	
- Ufficio del giudice di pace di PISA	4 posti
- Ufficio del giudice di pace di PONTEDERA	2 posti
- Ufficio del giudice di pace di VOLTERRA	1 posto
<i>Circondario di Pistoia</i>	
- Ufficio del giudice di pace di PISTOIA	3 posti
<i>Circondario di Prato</i>	
- Ufficio del giudice di pace di PRATO	9 posti
<i>Circondario di Siena</i>	
- Ufficio del giudice di pace di MONTEPULCIANO	1 posto
- Ufficio del giudice di pace di SIENA	1 posto
DISTRETTO DI GENOVA	
<i>Circondario di Genova</i>	
- Ufficio del giudice di pace di CHIAVARI	1 posto
- Ufficio del giudice di pace di GENOVA	44 posti
<i>Circondario di Imperia</i>	
- Ufficio del giudice di pace di IMPERIA	4 posti
- Ufficio del giudice di pace di SANREMO	3 posti
<i>Circondario di La Spezia</i>	
- Ufficio del giudice di pace di LA SPEZIA	8 posti
<i>Circondario di Massa</i>	
- Ufficio del giudice di pace di CARRARA	3 posti
- Ufficio del giudice di pace di MASSA	4 posti
- Ufficio del giudice di pace di PONTREMOLI	1 posto
<i>Circondario di Savona</i>	
- Ufficio del giudice di pace di ALBENGA	3 posti
- Ufficio del giudice di pace di SAVONA	1 posto
DISTRETTO DI L'AQUILA	
<i>Circondario di Avezzano</i>	
- Ufficio del giudice di pace di PESCINA	1 posto
<i>Circondario di Chieti</i>	
- Ufficio del giudice di pace di CHIETI	1 posto
<i>Circondario di L'Aquila</i>	
- Ufficio del giudice di pace di L'AQUILA	4 posti
<i>Circondario di Lanciano</i>	
- Ufficio del giudice di pace di LANCIANO	1 posto
<i>Circondario di Pescara</i>	

- Ufficio del giudice di pace di PENNE 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di PESCARA 3 posti

Circondario di Sulmona

- Ufficio del giudice di pace di SULMONA 2 posti

Circondario di Vasto

- Ufficio del giudice di pace di CASALBORDINO 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di GISSI 1 posto

DISTRETTO DI LECCE

Circondario di Lecce

- Ufficio del giudice di pace di ALESSANO 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di CASARANO 4 posti
- Ufficio del giudice di pace di GALLIPOLI 4 posti
- Ufficio del giudice di pace di LECCE 7 posti
- Ufficio del giudice di pace di MAGLIE 3 posti
- Ufficio del giudice di pace di NARDO' 3 posti
- Ufficio del giudice di pace di TRICASE 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di UGENTO 2 posti

Sezione distaccata di Taranto

Circondario di Taranto

- Ufficio del giudice di pace di MANDURIA 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di MARTINA FRANCA 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di SAN GIORGIO IONICO 3 posti
- Ufficio del giudice di pace di TARANTO 25 posti

DISTRETTO DI MESSINA

Circondario di Barcellona Pozzo di Gotto

- Ufficio del giudice di pace di LIPARI 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di NOVARA DI SICILIA 1 posto

Circondario di Messina

- Ufficio del giudice di pace di FRANCAVILLA DI SICILIA 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di MESSINA 2 posti

Circondario di Patti

- Ufficio del giudice di pace di NASO 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di SANT'ANGELO DI BROLO 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di TORTORICI 2 posti

DISTRETTO DI MILANO

Circondario di Como

- Ufficio del giudice di pace di COMO 8 posti

Circondario di Lodi

- Ufficio del giudice di pace di LODI 3 posti

Circondario di Milano

- Ufficio del giudice di pace di MILANO 96 posti
- Ufficio del giudice di pace di RHO 3 posti

Circondario di Monza

- Ufficio del giudice di pace di MONZA 15 posti

Circondario di Pavia

- Ufficio del giudice di pace di PAVIA 4 posti
- Ufficio del giudice di pace di VOGHERA 1 posto

Circondario di Varese

- Ufficio del giudice di pace di LUINO 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di VARESE 5 posti

DISTRETTO DI NAPOLI

Circondario di Avellino

- Ufficio del giudice di pace di AVELLINO 4 posti
- Ufficio del giudice di pace di CERVINARA 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di LACEDONIA 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di MONTORO 2 posti

Circondario di Benevento

- Ufficio del giudice di pace di AIROLA 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di ARIANO IRPINO 3 posti
- Ufficio del giudice di pace di BENEVENTO 6 posti
- Ufficio del giudice di pace di GUARDIA SANFRAMONDI 3 posti
- Ufficio del giudice di pace di MIRABELLA ECLANO 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di MONTESARCHIO 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di SAN GIORGIO LA MOLARA 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di SANT'AGATA DEI GOTI 2 posti

Circondario di Napoli

- Ufficio del giudice di pace di BARRA 12 posti
- Ufficio del giudice di pace di CAPRI 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di ISCHIA 4 posti
- Ufficio del giudice di pace di NAPOLI 121 posti
- Ufficio del giudice di pace di PROCIDA 2 posti

Circondario di Napoli Nord in Aversa

- Ufficio del giudice di pace di AFRAGOLA 5 posti
- Ufficio del giudice di pace di CASORIA 9 posti
- Ufficio del giudice di pace di MARANO DI NAPOLI 16 posti
- Ufficio del giudice di pace di NAPOLI NORD IN AVERSA 1 posto

Circondario di Nola

- Ufficio del giudice di pace di MARIGLIANO 8 posti
- Ufficio del giudice di pace di POMIGLIANO D'ARCO 4 posti

Circondario di Santa Maria Capua Vetere

- Ufficio del giudice di pace di ARIENZO 3 posti
- Ufficio del giudice di pace di CARINOLA 8 posti
- Ufficio del giudice di pace di CASERTA 11 posti
- Ufficio del giudice di pace di PIEDIMONTE MATESE 3 posti
- Ufficio del giudice di pace di PIGNATARO MAGGIORE 3 posti
- Ufficio del giudice di pace di SESSA AURUNCA 6 posti
- Ufficio del giudice di pace di TEANO 3 posti

Circondario di Torre Annunziata

- Ufficio del giudice di pace di SORRENTO 5 posti

DISTRETTO DI PALERMO**Circondario di Agrigento**

- Ufficio del giudice di pace di LICATA 2 posti

Circondario di Marsala

- Ufficio del giudice di pace di CASTELVETRANO 3 posti
- Ufficio del giudice di pace di MARSALA 5 posti

Circondario di Palermo

- Ufficio del giudice di pace di PALERMO 57 posti

Circondario di Sciacca

- Ufficio del giudice di pace di BIVONA 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di MENFI 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di PARTANNA 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di SCIACCA 1 posto

Circondario di Termini Imerese

- Ufficio del giudice di pace di CORLEONE 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di LERCARA FRIDDI 1 posto

Circondario di Trapani

- Ufficio del giudice di pace di ALCAMO 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di TRAPANI 6 posti

DISTRETTO DI PERUGIA***Circondario di Perugia***

- Ufficio del giudice di pace di CASTIGLIONE DEL LAGO 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di CITTA' DI CASTELLO 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di PERUGIA 7 posti

Circondario di Spoleto

- Ufficio del giudice di pace di FOLIGNO 4 posti
- Ufficio del giudice di pace di NORCIA 1 posto

Circondario di Terni

- Ufficio del giudice di pace di CITTA' DELLA PIEVE 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di ORVIETO 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di TERNI 4 posti

DISTRETTO DI POTENZA***Circondario di Lagonegro***

- Ufficio del giudice di pace di LAGONEGRO 3 posti
- Ufficio del giudice di pace di LAURIA 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di POLLA 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di SALA CONSILINA 3 posti
- Ufficio del giudice di pace di SAPRI 1 posto

Circondario di Matera

- Ufficio del giudice di pace di MATERA 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di PISTICCI 1 posto

Circondario di Potenza

- Ufficio del giudice di pace di AVIGLIANO 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di BELLA 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di CALVELLO 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di MARSICO NUOVO 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di MELFI 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di PESCOPAGANO 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di POTENZA 5 posti
- Ufficio del giudice di pace di VIGGIANO 1 posto

DISTRETTO DI REGGIO CALABRIA***Circondario di Palmi***

- Ufficio del giudice di pace di CINQUEFRONDI 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di LAUREANA DI BORRELLO 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di OPPIDO MAMERTINA 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di PALMI 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di SINOPOLI 1 posto

Circondario di Reggio Calabria

- Ufficio del giudice di pace di REGGIO CALABRIA 18 posti

DISTRETTO DI ROMA***Circondario di Cassino***

- Ufficio del giudice di pace di GAETA 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di SORA 1 posto

Circondario di Frosinone

- Ufficio del giudice di pace di ALATRI 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di FROSINONE 1 posto

Circondario di Latina

- Ufficio del giudice di pace di FONDI 3 posti
- Ufficio del giudice di pace di LATINA 9 posti
- Ufficio del giudice di pace di TERRACINA 2 posti

Circondario di Rieti

- Ufficio del giudice di pace di POGGIO MIRTETO 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di RIETI 3 posti

Circondario di Roma

- Ufficio del giudice di pace di ROMA 120 posti

Circondario di Viterbo

- Ufficio del giudice di pace di VITERBO 2 posti

DISTRETTO DI SALERNO

Circondario di Nocera Inferiore

- Ufficio del giudice di pace di CAVA DE' TIRRENI 4 posti
- Ufficio del giudice di pace di NOCERA INFERIORE 6 posti
- Ufficio del giudice di pace di SARNO 2 posti

Circondario di Salerno

- Ufficio del giudice di pace di BUCCINO 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di EBOLI 6 posti
- Ufficio del giudice di pace di ROCCADASPIDE 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di SALERNO 15 posti
- Ufficio del giudice di pace di SANT'ANGELO A FASANELLA 2 posti

Circondario di Vallo della Lucania

- Ufficio del giudice di pace di AGROPOLI 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di PISCIOTTA 1 posto
- Ufficio del giudice di pace di VALLO DELLA LUCANIA 2 posti

DISTRETTO DI TORINO

Circondario di Alessandria

- Ufficio del giudice di pace di ACQUI TERME 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di ALESSANDRIA 3 posti

Circondario di Aosta

- Ufficio del giudice di pace di AOSTA 1 posto

Circondario di Asti

- Ufficio del giudice di pace di ASTI 2 posti
- Ufficio del giudice di pace di BRA 1 posto

Circondario di Biella

- Ufficio del giudice di pace di BIELLA 6 posti

Circondario di Cuneo

- Ufficio del giudice di pace di MONDOVI' 1 posto

Circondario di Novara

- Ufficio del giudice di pace di NOVARA 3 posti

Circondario di Torino

- Ufficio del giudice di pace di PINEROLO 4 posti
- Ufficio del giudice di pace di TORINO 110 posti

Circondario di Vercelli

- Ufficio del giudice di pace di VERCELLI 4 posti

DISTRETTO DI TRENTO

Circondario di Rovereto

- Ufficio del giudice di pace di RIVA DEL GARDA 1 posto

- Ufficio del giudice di pace di ROVERETO	1 posto
Circondario di Trento	
- Ufficio del giudice di pace di CAVALESE	2 posti
- Ufficio del giudice di pace di CLES	1 posto
- Ufficio del giudice di pace di PERGINE VALSUGANA	1 posto
- Ufficio del giudice di pace di TRENTO	6 posti
Sezione distaccata di Bolzano / Bozen	
Circondario di Bolzano / Bozen	
- Ufficio del giudice di pace di BOLZANO / BOZEN	10 posti
- Ufficio del giudice di pace di BRESSANONE / BRIXEN	2 posti
- Ufficio del giudice di pace di EGNA / NEUMARKT	1 posto
- Ufficio del giudice di pace di MERANO / MERAN	4 posti
- Ufficio del giudice di pace di SILANDRO / SCHLANDRES	1 posto
- Ufficio del giudice di pace di VIPITENO / STERZING	2 posti
DISTRETTO DI TRIESTE	
Circondario di Gorizia	
- Ufficio del giudice di pace di GORIZIA	2 posti
Circondario di Pordenone	
- Ufficio del giudice di pace di PORDENONE	5 posti
- Ufficio del giudice di pace di PORTOGRUARO	1 posto
Circondario di Trieste	
- Ufficio del giudice di pace di TRIESTE	10 posti
Circondario di Udine	
- Ufficio del giudice di pace di GEMONA DEL FRIULI	1 posto
- Ufficio del giudice di pace di TOLMEZZO	2 posti
- Ufficio del giudice di pace di UDINE	3 posti
DISTRETTO DI VENEZIA	
Circondario di Belluno	
- Ufficio del giudice di pace di BELLUNO	1 posto
Circondario di Padova	
- Ufficio del giudice di pace di PADOVA	8 posti
Circondario di Treviso	
- Ufficio del giudice di pace di CONEGLIANO	1 posto
- Ufficio del giudice di pace di TREVISO	2 posti
Circondario di Venezia	
- Ufficio del giudice di pace di CHIOGGIA	1 posto
- Ufficio del giudice di pace di SAN DONA' DI PIAVE	4 posti
- Ufficio del giudice di pace di VENEZIA	2 posti
Circondario di Verona	
- Ufficio del giudice di pace di VERONA	13 posti
Circondario di Vicenza	
- Ufficio del giudice di pace di BASSANO DEL GRAPPA	1 posto
- Ufficio del giudice di pace di VICENZA	1 posto

1. Ai sensi del punto 4, Capo VII, rubricato “Trasferimenti”, della circolare prot. CSM n. P-15880/2002 del 1° agosto 2002 (nel testo approvato con deliberazione del 16 ottobre 2008), la presentazione della domanda di trasferimento deve avvenire con le seguenti modalità:

- a) compilando ed inviando per via telematica l'apposito modulo (Mod. T), reperibile sul sito internet “ www.csm.it ”, alla sezione “Magistratura onoraria → Giudici di pace → trasferimenti”; e, altresì,
- b) depositando nelle ore di ufficio presso la Presidenza del Tribunale del circondario nell'ambito del

quale il giudice di pace presta servizio detto modulo debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alla eventuale documentazione attestante i titoli di preferenza di cui al successivo punto 9.

2. La omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione di cui sopra determina l'inammissibilità della domanda di trasferimento, salvo i casi specificamente documentati di caso fortuito e forza maggiore (punto 5, Capo VII, della citata circolare).

3. Il modulo per la compilazione della domanda sarà disponibile, unitamente al suindicato elenco delle sedi per le quali può essere richiesto il trasferimento, sul sito *internet* "www.csm.it" dal giorno **14 settembre 2015**.

4. La domanda di trasferimento può essere formulata per **una** sola sede fra quelle di cui all'elenco anzidetto. Le domande successive alla prima presentate nel termine di scadenza sono da considerarsi inammissibili se la precedente domanda non sia stata espressamente revocata (punto 6).

5. Il giudice di pace non può essere trasferito ad altra sede prima di due anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso delle funzioni presso l'attuale sede di servizio, salvo che ricorra una delle condizioni di cui al punto 15, Capo VII, della circolare sopraindicata. Il periodo di permanenza nella sede, ai fini della legittimazione del magistrato al trasferimento, è calcolato dalla data di immissione in possesso alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di trasferimento (punto 14).

6. In deroga a quanto previsto dal punto 11, Capo VII, della circolare, non è ammessa la revoca della domanda di trasferimento dopo la data della relativa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, salvo che ricorra una delle condizioni di cui al successivo punto 15, Capo VII, della circolare stessa.

7. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, la dichiarazione di insussistenza, in relazione alla sede per la quale si chiede il trasferimento, delle cause di incompatibilità previste dall'art. 8, commi 1, lettera *c-bis*), e *1-bis*, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, nonché l'impegno a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti prima della data della deliberazione di trasferimento da parte del Consiglio Superiore della Magistratura (punto 7).

8. La domanda deve contenere altresì la dichiarazione di impegnarsi, in relazione alla sede per la quale si chiede il trasferimento, a rispettare i limiti all'esercizio della professione forense previsti dal comma *1-ter* dell'art. 8 citato (punto 7).

9. Nell'ipotesi in cui siano state proposte più domande di trasferimento per la stessa sede, verrà preferito il giudice di pace che vanta maggiori titoli di preferenza.

Costituiscono titoli di preferenza, nell'ordine, l'effettivo esercizio, anche pregresso: a) delle funzioni di giudice di pace; a parità, b) di altre funzioni giurisdizionali, anche onorarie; a parità, c) della professione forense (escluso il praticantato); ed infine, in caso di ulteriore parità, d) delle funzioni di notaio (escluso il praticantato).

Ove non risulti dirimente l'applicazione dei criteri enunciati sarà data preferenza alla minore anzianità anagrafica (punto 9).

10. I documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza di cui al punto 9, Capo VII, della circolare n. P-15880/2002, e successive modificazione, ad eccezione di quelli relativi alle funzioni di giudice di pace, devono essere prodotti unitamente alla domanda di trasferimento inoltrata per il tramite del Presidente del Tribunale e devono contenere l'esatta indicazione delle date di inizio effettivo (presa di possesso delle funzioni, iscrizione nell'albo professionale, ecc.) e termine (in caso di cessazione già avvenuta ovvero, se persistente, la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda per via telematica, nella specie il **14 ottobre 2015**) delle relative attività e funzioni.

11. L'omessa produzione dei documenti o la mancata indicazione anche di una sola di tali date costituisce causa di esclusione del titolo ai fini della formazione della graduatoria della sede.

Il periodo di esercizio delle attività e funzioni svolte per frazioni di tempo superiori a sei mesi è considerato equivalente ad un anno (punto 10, Capo VII, della circolare consiliare citata).

12. In ogni caso il Consiglio Superiore della Magistratura valuterà, ai fini dell'accoglimento della domanda di trasferimento, le eventuali specifiche esigenze dell'ufficio di provenienza e di quello di destinazione correlate ai carichi di lavoro ed alle scoperture degli organici, conformando il suo operato ai criteri di buona amministrazione.

13. In adesione al dettato dell'art. 40, comma 1, della citata legge n. 374/1991, relativamente alle domande presentate per le sedi del giudice di pace comprese nelle Regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta il Consiglio Superiore della Magistratura delibererà il trasferimento previa proposta dei Presidenti delle rispettive Regioni.

14. In caso di trasferimento, il giudice di pace dovrà assumere il possesso dell'ufficio entro il termine stabilito dal Ministero della Giustizia.

La mancata presa di possesso nei termini indicati dal Ministero della Giustizia comporterà la decadenza dall'incarico e dalle funzioni di giudice di pace (punto 8).

15. Le domande di trasferimento esauriscono i loro effetti all'esito della deliberazione consiliare di assegnazione dei posti vacanti banditi per ogni singola sede.

Tutte le comunicazioni relative alla procedura di trasferimento verranno effettuate al giudice di pace presso l'ufficio ove attualmente presta servizio (punto 16).

16. Le informazioni relative alle fasi delle procedure di trasferimento, in particolare l'elenco dei candidati, i punteggi riportati e la graduatoria degli aspiranti al trasferimento per ogni sede indicata nell'elenco sopra riportato, saranno disponibili sul sito Internet "www.csm.it".

17. Sono fissati i seguenti termini perentori per la presentazione delle domande di trasferimento:

- **14 ottobre 2015** : per l'inoltro per via telematica della domanda mediante la compilazione dell'apposito modulo (Mod. T) reperibile sul sito Internet "www.csm.it", alla voce "Magistratura onoraria → Giudici di pace → trasferimenti";

- **21 ottobre 2015** : nelle ore di ufficio, per il deposito della domanda, debitamente compilata e sottoscritta, presso la Presidenza del Tribunale del circondario nell'ambito del quale il giudice di pace presta servizio, unitamente alla eventuale documentazione attestante i titoli di preferenza dichiarati nella domanda medesima.

In caso di mancata osservanza anche di uno dei predetti termini, la domanda di trasferimento sarà dichiarata inammissibile.

18. La Presidenza del Tribunale attesta la tempestività del deposito delle domande di trasferimento e provvede alla celere trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura delle domande stesse e relativi allegati entro il **30 ottobre 2015**.

Gli uffici di Presidenza dei Tribunali cureranno la celere comunicazione della presente delibera a tutti gli Uffici del giudice di pace del circondario di competenza.

Entro il 5 settembre 2015 le segreterie degli Uffici del Giudice di Pace porteranno tempestivamente a conoscenza la presente delibera a tutti i giudici di pace dell'Ufficio, dandone assicurazione alla Presidenza del Tribunale.

La presente delibera è pubblicata sul sito del Consiglio superiore della magistratura <www.csm.it>, nel "servizio novità".